

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 17 LUGLIO 2008

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" e la legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 "*Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente*"

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dal D. Leg.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 Definizione e criteri generali per lo svolgimento del servizio

Il servizio con conducente svolto mediante autovettura, in seguito denominato servizio N.C.C., provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Il servizio N.C.C. deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Art. 3 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della Legge N. 21/92, rilasciata dal Comune.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della sopracitata legge. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.

E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 7 Legge 21/92. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio di noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

In capo ad uno stesso soggetto è invece ammesso il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura. E' inoltre ammesso il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con natanti.

Art. 4

Condizioni d'esercizio – Riconoscibilità delle autovetture

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'articolo 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della predetta legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco, debitamente vistato dall'ufficio comunale competente, è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art. 5

Operatività del servizio

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 4 della Legge n. 21/1992.

La Giunta Comunale, poichè nel Comune di Verretto non è previsto il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche all'uopo individuate con apposita deliberazione.

Art. 6

Commissione consultiva comunale ex art. 4, comma 4, della Legge n. 21/1992

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio nonché all'applicazione del regolamento, il Sindaco provvede, con decreto, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:

- a) Responsabile del Servizio, con funzione di Presidente;
- b) Esperto del settore;
- c) N. 1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- d) N. 1 rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
- e) N. 1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei portatori di handicap.

Qualora le associazioni di cui alle lettere c), d) ed e) non designino il proprio rappresentante nel termine fissato dall'Ente, il Sindaco procede alla individuazione diretta di tali rappresentanti.

Funge da segretario della Commissione un impiegato dell'ufficio comunale competente.

I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell'associazione che li ha designati.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo consultivo con riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento.

La Commissione dura in carica quanto il mandato amministrativo del Sindaco.

In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più membri di cui alle lettere b), c), d) ed e) del presente articolo, l'Amministrazione Comunale provvede alla sostituzione. La designazione del nuovo membro di cui alle lettere c), d) ed e) spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

Art. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli Stati dell'Unione Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dell'idoneità professionale acquisita a norma della Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20 mediante iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. ai sensi dell'articolo 9 della legge medesima o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 9 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo.

Il bando di concorso è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

È fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio di procedere ad ulteriori forme di divulgazione.

Art. 10 Contenuto del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) requisiti di partecipazione;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d) elencazione dei titoli di preferenza;
- e) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- f) rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 11 Titoli oggetto di valutazione

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio, si procede alla valutazione dei seguenti titoli assegnando il relativo punteggio:

1. disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di persone con handicap;
2. possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento;
3. essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico nell'ambito del territorio della Regione Lombardia;
4. essere associati a società cooperative e/o consorzi di imprese, purchè esercitanti;
5. essere in possesso di altra licenza di N.C.C.;
6. strutturazione dell'impresa in base al numero dei dipendenti presenti al momento della domanda;

7. possesso della certificazione di qualità.

A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo complessivo di almeno sei mesi ovvero avere svolto l'attività in qualità di collaboratore familiare (ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile) per il medesimo periodo. La qualità di dipendente o di collaboratore familiare deve risultare da idonea documentazione. In caso di parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l'attività per un periodo più lungo.

Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.

In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio pubblico delle domande ammesse.

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all'Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi, ha validità di due anni a decorrere dalla data di approvazione di cui all'art. 13 del presente regolamento, salvo che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all'emanazione di un nuovo bando.

Qualora durante i due anni di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando, non dovute ad un aumento del contingente, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria.

Art. 12 Commissione di concorso e formazione della graduatoria

La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta da:

1. Responsabile del servizio competente, che la presiede;
2. Responsabile del servizio territorio e ambiente;
3. Esperto in materia, anche esterno all'Ente.

La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente.

La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 11 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

Art. 13 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione del titolo, previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto e autodichiarato al momento della presentazione della domanda.

Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. n. 445/2000.

Art. 14
Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata senza limitazione di scadenza.

In qualsiasi momento l'autorizzazione può essere sottoposta a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

Art. 15
Trasferibilità dell'autorizzazione

L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, per atto tra vivi, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge 21/92, quando il titolare stesso si trovi almeno in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della predetta legge:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni. La stessa regola si applica anche nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 16
Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 7 giorni è comunicata, nel termine perentorio di tre giorni, al competente ufficio comunale.

Art. 17
Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

Il Responsabile del servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art. 18
Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- d) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare all'ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti all'interno del veicolo;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare all'utente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- j) trasportare cani accompagnatori per persone non vedenti;
- k) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- l) esibire, durante il servizio, un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;
- m) comunicare eventuali notifiche alle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro le 24 ore successive alla notifica;
- n) tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- o) tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada;
- p) tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti.

Nell'esercizio dell'attività è fatto divieto di:

- a) fumare e/o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
- b) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio, ivi compreso l'utente che ha ordinato la corsa, anche se munite di patente idonea;
- c) trasportare passeggeri in numero superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- f) portare animali propri in vettura;
- g) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- h) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- i) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- j) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- k) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- l) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.

Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art. 19 Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 20 Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 21 Trasporto portatori di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 Aprile 1978, n. 384.

Art. 22 Tariffe

Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Art. 23 Forza pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

Art. 24 Reclami

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Responsabile del Servizio che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta gli atti conseguenti.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

Art. 25 Vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata agli ufficiali ed agli agenti di polizia di cui all'art. 13 della Legge 24-11-1981, n. 689.

Art. 26 Sanzioni

Fatte salve le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice

della Strada, ove il fatto non costituisca reato o non sia soggetto a più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 27;
- b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio della sospensione, della revoca o della decadenza dell'autorizzazione, di cui ai successivi artt. 28, 30 e 31 del presente Regolamento.

Art. 27 **Sanzioni amministrative pecuniarie**

Per le violazioni al presente Regolamento in cui non trovino applicazione le norme di cui agli artt. 28, 30 e 31, si applica ai sensi del combinato disposto degli artt. 10 e 113 della L. 689 del 24 novembre 1981 e di quanto previsto dall'art. 7/bis Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ad oggetto "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, come previsto dal vigente Regolamento Comunale in materia di applicazione di sanzioni amministrative.

In particolare, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'obbligo di acquisizione della corsa presso la rimessa previsto dall'articolo 2, comma 4 lett. c);
- b) violazione dell'art. 3, comma 1, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione;
- c) violazione dell'art. 4, comma 1, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo;
- d) violazione dell'art. 4, commi 2 e 3, relativi al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- e) violazione all'art. 8, comma 2, sostanziata dalla mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 9 della L.R. n. 20/95;
- f) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'articolo 16, comma 2;
- g) la violazione degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, punti e), g), h) ed i);
- h) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 18, comma 2, punti da a) a l);
- i) mancato rispetto dei divieti di cui all'art. 19, comma 1, punti da a) a d);
- j) mancata esposizione all'interno della vettura del contenuto degli articoli 18 e 19;
- k) violazione degli obblighi di cui all'art. 21, comma 1;
- l) mancata esposizione sulla porta di accesso del veicolo del simbolo di accessibilità per portatori di handicap, così come previsto dall'art. 21, comma 4;
- m) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'art. 24, comma 2.

La sanzione amministrativa pecuniaria è applicata con le modalità e nei termini di cui al Regolamento comunale in materia di applicazione di sanzioni amministrative.

Art. 28 **Sospensione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo da uno a novanta giorni nei seguenti casi:

- a) violazione di norme vigenti del C.d.S. tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi, così come previsto dall'articolo 4, comma 4;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti portatori di handicap, così come previste all'articolo 21;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa o pecuniaria ai sensi dell'articolo 27 del presente Regolamento;
- f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio;
- g) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

Art. 29 **Rinuncia all'autorizzazione**

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 30 **Revoca dell'autorizzazione**

Il responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, venga a mancare anche uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 28;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente articolo 15;
- d) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con licenza per il servizio taxi secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 5;
- e) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 31 **Decadenza dell'autorizzazione**

Il responsabile del servizio dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'articolo 16 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'articolo 15;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 32

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione.

Art. 33 **Norma finale**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e alla L.R. 15 Aprile 1995, n. 20.

Copia del presente regolamento verrà consegnata ai titolari delle autorizzazioni di cui trattasi.

INDICE

Art.	1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.	2	DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Art.	3	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
Art.	4	CONDIZIONI DI ESERCIZIO – RICONOSCIBILITA' DELLE AUTOVETTURE
Art.	5	OPERATIVITA' DEL SERVIZIO
Art.	6	COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE EX ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 21/1992
Art.	7	REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art.	8	REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
Art.	9	CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Art.	10	CONTENUTO DEL BANDO
Art.	11	TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
Art.	12	COMMISSIONE DI CONCORSO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Art.	13	ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Art.	14	VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
Art.	15	TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE
Art.	16	INIZIO DEL SERVIZIO
Art.	17	LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DELLE VETTURE IMPIEGATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Art.	18	COMPORTEMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO
Art.	19	COMPORTEMENTO DEGLI UTENTI
Art.	20	INTERRUZIONE DEL TRASPORTO
Art.	21	TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP
Art.	22	TARIFFE
Art.	23	FORZA PUBBLICA
Art.	24	RECLAMI
Art.	25	VIGILANZA
Art.	26	SANZIONI
Art.	27	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE
Art.	28	SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
Art.	29	RINUNCIA ALL'AUTORIZZAZIONE
Art.	30	REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
Art.	31	DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
Art.	32	EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE
Art.	33	NORMA FINALE